ALLEGATO D

ACCERTAMENTO E ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE TERZO

Art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023 — Fase 1 — Affidamento

OGGETTO: Concessione della gestione della Farmacia Comunale di Malnate e degli annessi ambulatori — CIG B7EE0F0FBB — accertamento e attestazione delle specifiche funzioni tecniche effettivamente svolte da ciascun componente del gruppo di lavoro, determinazione delle percentuali di realizzazione, verifica dei limiti individuali e quantificazione delle somme liquidabili.

Il sottoscritto Dott. Matteo Afker, incaricato di E.Q. dell'Area Organizzazione del Comune di Malnate e responsabile terzo competente all'accertamento, all'attestazione e alla corresponsione di cui all'art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023 per il presente subprocedimento, rende il presente atto di accertamento.

1. Competenza, terzietà e assenza di conflitto di interessi

L'art. 45, comma 4, primo periodo, del Codice attribuisce l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche al responsabile di servizio preposto alla struttura competente o ad altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP. Come chiarito dal Servizio Supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i pareri n. 3429 del 02/10/2025 e n. 3944 dell'11/12/2025, il RUP interviene in termini meramente conoscitivi e non assume la responsabilità dell'attestazione, che resta in capo al soggetto individuato dall'amministrazione.

Poiché il RUP della procedura è tra i potenziali beneficiari dell'incentivo, l'accertamento e la corresponsione competono al sottoscritto in forza della prima delle due alternative previste dall'art. 45, comma 4, primo periodo, del Codice, quale responsabile di servizio preposto alla struttura competente: l'Area Organizzazione, di cui il sottoscritto è incaricato di E.Q. con Decreto sindacale n. 46 del 30/12/2025, è la struttura alla quale il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il vigente assetto organizzativo dell'Ente attribuiscono la gestione delle risorse umane, del trattamento economico del personale e dei relativi adempimenti.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013, di non essere componente del gruppo di lavoro costituito con la Determinazione n. 521/2025, di non aver partecipato in alcuna forma all'adozione delle Determinazioni n. 521/2025, n. 522/2025 e n. 706/2025, di non essere destinatario di alcuna quota dell'incentivo relativo alla procedura in oggetto e di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione ai soggetti la cui posizione è oggetto del presente accertamento.

L'istruttoria è stata condotta autonomamente sugli atti del fascicolo di gara e sugli atti del subprocedimento. La proposta del RUP di cui all'Allegato B, riferita ai soli componenti diversi dal RUP, è stata acquisita quale apporto conoscitivo ai sensi dell'art. 45, comma 4, e ne sono stati verificati in modo indipendente i presupposti e, ove proposta, la misura; la misura della componente del 7% attribuita al Dott. Cafasso, non proposta dal RUP in quanto dipendente da un coefficiente comune alla sua posizione, è determinata dal sottoscritto in via esclusiva. La posizione economica del RUP, integralmente esclusa da tale proposta, è stata accertata dal sottoscritto in via esclusiva: il coefficiente di apporto interno e la percentuale di realizzazione riferiti al RUP sono determinati dal sottoscritto in autonomia, sulla base

della mappatura di cui al punto 5, e non recepiscono alcuna indicazione, neppure metodologica, proveniente dal RUP.

2. Verifica degli atti presupposti

Il sottoscritto dà atto che le Determinazioni n. 521/2025, n. 522/2025 e n. 706/2025 sono state sottoscritte dal Dott. Rocco Ermidio nella qualità di Responsabile dell'Area Economico-finanziaria e Tributi, coincidente con il Responsabile dell'unità organizzativa competente ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000, come espressamente dichiarato al punto 2 del dispositivo della Determinazione n. 521/2025.

Il sottoscritto ha verificato che tale coincidenza non ha comportato alcun apprezzamento discrezionale sulla misura dell'incentivo riferibile al sottoscrittore, avendo accertato che:

— l'aliquota di costituzione del fondo, pari all'1,00%, è quella imposta dall'art. 10, comma 2, del Regolamento comunale per gli importi a base di gara superiori a € 10.000.000, senza margini di scelta;

— le percentuali di riparto per funzione e per ruolo riprodotte dalla Determinazione n. 706/2025 (RUP 10,00%; collaboratori dell'attività del RUP e addetti alla gestione tecnico-amministrativa 8,00%; redazione del progetto a livello unico 16,00%; coordinamento dei flussi informativi 1,50%) coincidono esattamente con quelle predeterminate dalla Tabella 3SSFF di cui all'art. 12, comma 3, del medesimo Regolamento, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 87/2025;

— la quota destinata alla Centrale unica di committenza è quella prevista dall'art. 45, comma 8, del Codice e dall'Accordo prot. n. 15103/2025, entro il limite del 25%;

— le predette determinazioni fissano limiti massimi liquidabili e non somme automaticamente spettanti, come esse stesse espressamente stabiliscono.

L'unico profilo non predeterminato dal Regolamento comunale è la distribuzione, tra i singoli componenti, delle voci che il Regolamento attribuisce in forma aggregata: la voce «redazione del progetto a livello unico» (16,00%), ripartita dalla Determinazione n. 706/2025 in 9,00% al Dott. Rocco Ermidio e 7,00% al Dott. Antonio Cafasso, e la voce «collaboratori dell'attività del RUP e addetti alla gestione tecnico-amministrativa» (8,00%), ripartita tra sette componenti; la voce «Responsabile unico del progetto» (10,00%) è invece attribuita dal Regolamento per intero alla funzione di RUP, senza margine di scelta.

Tale distribuzione costituisce il contenuto tipico e necessario dell'atto di affidamento delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento comunale ed è stata operata con la Determinazione n. 706/2025 del 21/10/2025, anteriormente alla conclusione della Fase 1 ma successivamente all'approvazione degli elaborati di competenza comunale, intervenuta con la Determinazione n. 522 del 05/08/2025. Il Regolamento comunale contempla espressamente tale sequenza: l'art. 2, comma 4, consente la modifica della composizione del gruppo di lavoro «dando atto delle fasi eventualmente già completate e della loro imputazione», e l'art. 7, comma 6, applicabile ai servizi in forza dell'art. 12, comma 3, stabilisce che, in presenza di collaboratori, la quota relativa a ciascuna attività «viene ripartita tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento». La Determinazione n. 706/2025, che integra la n. 521/2025 e imputa la «fase progettazione» ai due destinatari, è pertanto atto conforme al Regolamento anche in quanto successivo allo svolgimento delle attività imputate; la collocazione temporale delle attività e i titoli in forza dei quali sono state svolte sono esaminati al punto 4. La conferma ricognitiva qui resa non costituisce convalida degli atti presupposti, che restano imputabili ai rispettivi sottoscrittori, ma verifica autonoma della

congruità della distribuzione rispetto ai riscontri di fascicolo. Poiché essa incide anche sulla posizione del sottoscrittore di quella determinazione, il sottoscritto ne ha verificato autonomamente la congruità sui documenti conservati nel fascicolo, riscontrando — secondo l'accertamento individualizzato di cui al punto 6 — che l'apporto interno alla funzione tipizzata di «predisposizione dei documenti di gara» risulta distribuito tra i due destinatari in misura corrispondente alle percentuali del 9,00% e del 7,00%, e la conferma pertanto in via ricognitiva.

Quanto al profilo dell'astensione in relazione a tale segmento, la Determinazione n. 706/2025 costituisce l'atto di affidamento delle funzioni tecniche che l'art. 14, comma 2, del Regolamento comunale rimette al responsabile dell'unità organizzativa competente, ha fissato limiti massimi e non somme spettanti, ha reso palese sin dall'origine la coincidenza soggettiva tra sottoscrittore e destinatario e non ha determinato né liquidato alcun importo. L'astensione prescritta dall'art. 6-bis della legge 241/1990 e dall'art. 7 del d.P.R. 62/2013 è assicurata nella sede in cui la posizione economica del RUP viene effettivamente determinata — il presente subprocedimento — mediante la sua integrale devoluzione al sottoscritto, secondo la separazione tra beneficiario e soggetto accertatore indicata dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 7 maggio 2025. La verifica autonoma e la conferma ricognitiva qui rese non suppliscono pertanto a un'astensione mancata, ma completano un procedimento nel quale la misura spettante al sottoscrittore della Determinazione n. 706/2025 non è mai stata determinata da quest'ultimo.

3. Criteri di accertamento applicati

— riconducibilità dell'attività a una delle funzioni tipizzate dall'Allegato I.10 al Codice, il cui elenco ha carattere tassativo e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica;

— attribuzione formale della funzione al soggetto mediante le Determinazioni n. 521/2025 e n. 706/2025, quest'ultima anche quanto all'imputazione della fase di progettazione già svolta (art. 2, comma 4, del Regolamento comunale), ovvero, per il RUP, mediante il titolo legale preesistente indicato al punto 4; sono computate le sole attività comprese nella Fase 1 come delimitata dalla Determinazione n. 706/2025 — dalla predisposizione degli elaborati di competenza comunale sino all'efficacia dell'aggiudicazione — con esclusione delle attività ricognitive e preparatorie anteriori all'avvio di tale predisposizione, secondo un criterio applicato a tutti i componenti;

— collegamento diretto dell'attività con la singola procedura sulla quale gravano i relativi oneri;

— esistenza di un riscontro documentale individuale nel fascicolo, idoneo a riferire l'output alla singola persona;

— misurabilità della percentuale di realizzazione in termini positivi, oggettivi e non arbitrari, non essendo consentito assumere il massimale come importo automaticamente spettante (art. 20, comma 3, del Regolamento comunale);

— raggiungimento, per i ruoli diversi da RUP e supporto al RUP, della soglia minima di dieci ore utili rendicontate e due output finali per ciascuna fase, fissata dalla Determinazione n. 706/2025;

— esclusione, ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del Codice, della parte di incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dal personale dell'Ente perché affidate a personale esterno, nonché delle attività proprie della Centrale unica di committenza, già remunerate mediante la quota ad essa destinata ai sensi dell'art. 45, comma 8;

— esclusione delle funzioni istituzionali del Segretario generale di cui all'art. 97 del d.lgs. 267/2000, ivi comprese le attività di sovrintendenza, coordinamento e assistenza giuridico-amministrativa agli organi, che non costituiscono funzioni tecniche incentivabili;

— applicazione, per la medesima funzione tipizzata riferita alla medesima procedura, del medesimo coefficiente di apporto interno, quale misura oggettiva della parte di funzione resa dal personale dell'Ente e non quale presunzione di identica produttività individuale, unitamente all'accertamento individualizzato, per ciascun destinatario, dell'integrale esecuzione della parte interna della funzione attribuitagli. Tale criterio è determinato dal sottoscritto in via autonoma per tutti i componenti, ivi compreso il RUP.

4. Qualificazione della voce interna «redazione del progetto fase unica» e assenza di duplicazioni con la quota della CUC

La Determinazione n. 706/2025 ha attribuito, per la Fase 1, due distinte voci denominate «redazione del progetto fase unica», rispettivamente del 9% al RUP e del 7% al Dott. Antonio Cafasso. Tale denominazione, mutuata dalla Tabella 3SSFF del Regolamento comunale, non corrisponde ad alcuna voce dell'Allegato I.10 e richiede pertanto una qualificazione conforme alla disciplina primaria.

L'art. 41, comma 12, del Codice e l'art. 4-bis dell'Allegato I.7 configurano, per servizi e forniture, una progettazione articolata in un unico livello, i cui contenuti minimi comprendono relazione generale illustrativa, capitolato tecnico e documento di stima economica. L'Allegato I.10 non contempla, per i servizi e le forniture, alcuna voce di «redazione del progetto», essendo le voci di redazione ivi tipizzate riferite al documento di fattibilità delle alternative progettuali, al progetto di fattibilità tecnica ed economica e al progetto esecutivo, istituti propri dei lavori; esso tipizza invece, ai fini dell'incentivo, la funzione di «predisposizione dei documenti di gara».

Il sottoscritto accerta pertanto che le attività di contenuto progettuale-tecnico riferite ai documenti posti a base della procedura sono riconducibili a tale funzione tipizzata, e che l'operazione compiuta consiste nell'individuazione del corretto nomen iuris di attività, soggetti e percentuali già predeterminati prima della conclusione della fase, senza introduzione di nuove funzioni, nuove percentuali o redistribuzioni ex post.

Tale qualificazione è compatibile con la distinzione operata dall'art. 12 del Regolamento comunale, la cui Tabella 3SSFF articola, per i servizi e le forniture, due voci distinte per oggetto — «redazione del progetto a livello unico» (16,00%), riferita agli elaborati di contenuto progettuale che l'art. 41, comma 12, del Codice e l'art. 4-bis dell'Allegato I.7 pongono a base della procedura (relazione, capitolato, stima economica e documenti connessi), e «predisposizione atti di gara» (2,00%), riferita al bando, al disciplinare e agli atti della procedura di affidamento — entrambe riconducibili all'unica funzione tipizzata dall'Allegato I.10. La ponderazione regolamentare tra le due voci costituisce esercizio dell'autonomia rimessa all'Ente dall'art. 45, comma 3, del Codice («secondo i rispettivi ordinamenti») e non è modificata dal presente accertamento: la voce del 16,00% è riferita esclusivamente agli elaborati di contenuto progettuale, nella sola misura dell'apporto interno accertato al punto 5, mentre la voce del 2,00% non è attribuita ad alcun dipendente dell'Ente. Il mantenimento delle percentuali del 9,00% e del 7,00% non comporta pertanto alcuna remunerazione, a valere sulla voce del 16,00%, di attività riferibili al bando, al disciplinare o alla procedura di affidamento, per le quali nessun apporto interno è computato (riga «Bando e disciplinare di gara» della mappatura di cui al punto 5).

Collocazione temporale delle attività e titoli di attribuzione. Gli elaborati di competenza comunale sono stati predisposti, nelle versioni riscontrate nel fascicolo, tra il 06/06/2025 (trasmissione al RUP, da parte

del Dott. Cafasso, delle prime bozze di capitolato, schema di contratto e criteri di aggiudicazione elaborate con il supporto dello studio esterno, unitamente alla proposta di delega della procedura alla Centrale) e il 04/08/2025, e approvati con la Determinazione n. 522 del 05/08/2025; la Determinazione n. 706/2025, che ha attribuito nominativamente le voci del 9,00% e del 7,00%, è pertanto anteriore alla conclusione della Fase 1 ma successiva allo svolgimento della parte prevalente dell'attività di predisposizione, e non può essere qualificata come preventiva rispetto a tale attività. Ciò non ne pregiudica la validità quale atto di affidamento, per le ragioni esposte al punto 2, ma impone di verificare il titolo in forza del quale ciascun destinatario ha svolto le attività anteriori al 04/08/2025, data di efficacia della Determinazione n. 521/2025. Quanto al Dott. Rocco Ermidio, la funzione di Responsabile unico del progetto risulta rivestita già in epoca anteriore in forza dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 2, comma 1, dell'Allegato I.2, quale responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento (Area Economico-finanziaria e Tributi), come espressamente preso atto dalla Determinazione n. 521/2025 («il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Rocco Ermidio, Segretario generale e Responsabile dell'Area economico-finanziaria e tributi, che coincide con il Responsabile dell'Unità Organizzativa competente») e come presupposto dalla Determinazione n. 646 del 28/10/2024, che ha conferito allo studio esterno l'incarico di assistenza al RUP: le attività di predisposizione degli elaborati svolte dal 06/06/2025 sono pertanto riferibili a un titolo legale preesistente, nel cui ambito il RUP, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice e dell'Allegato I.2, ha curato direttamente la predisposizione degli elaborati di competenza comunale, e sono computate; la relativa voce è stata successivamente quantificata e attribuita nominativamente dalla Determinazione n. 706/2025 prima della conclusione della Fase 1, in conformità agli artt. 2, comma 4, e 14, comma 2, del Regolamento comunale. Quanto al Dott. Antonio Cafasso, Responsabile dell'Area Affari Generali e vicesegretario generale, le attività di predisposizione degli elaborati sono state svolte, come documentato dalla relazione prot. n. 12958 del 03/06/2026 e dai riscontri di fascicolo, nella fase propedeutica alla gara e sino alla trasmissione delle versioni definitive alla Centrale, quindi in epoca prevalentemente anteriore al 04/08/2025, sin dall'avvio della fase propedeutica, su richiesta e sotto il coordinamento del RUP nell'esercizio dei compiti di cui all'Allegato I.2 — come attestato dal RUP nell'Allegato A, punto 3, e documentato dalla trasmissione al RUP, in data 06/06/2025, delle prime bozze — e nell'ambito delle attribuzioni proprie del Responsabile dell'Area Affari Generali e vicesegretario generale; la Determinazione n. 521/2025 ha formalizzato tale collaborazione, attribuendogli i compiti di «predisposizione e revisione degli atti amministrativi, consulenza normativa, verifica di legittimità», e la Determinazione n. 706/2025 ha imputato al medesimo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento comunale, la «fase progettazione» con la funzione di «redazione del progetto». Le attività anteriori al 04/08/2025 sono pertanto computate anche per il Dott. Cafasso, in quanto comprese nella fase imputata dall'atto di affidamento e documentate; le attività successive a tale data documentate dalla relazione — interlocuzioni con il RUP della Centrale sul disciplinare, contributo alle risposte ai quesiti, verifica della documentazione dell'aggiudicatario — sono invece riferibili alla funzione di collaborazione all'attività del RUP e sono valorizzate al punto 8, mentre la redazione, la stipulazione, la repertoriazione e la registrazione del contratto attengono alla fase successiva all'efficacia dell'aggiudicazione e alle funzioni dell'ufficio contratti e non sono valorizzate. Il sottoscritto rileva che la relazione prot. n. 12958/2026 non reca date né riferimenti alle versioni degli elaborati: l'attribuzione individuale è pertanto operata sui riscontri di fascicolo indicati al punto 6 (trasmissione del 06/06/2025; versioni del 23/06, 27/06 e 19/07/2025; trasmissioni alla Centrale del 23/07, 29/07, 01/08 e 04/08/2025). Il medesimo criterio di delimitazione della Fase 1 è applicato alla Dott.ssa D'Alessandro al punto 9, con esclusione delle attività ricognitive e preparatorie anteriori all'avvio della predisposizione degli elaborati.

Il sottoscritto accerta altresì che tale qualificazione non determina alcuna duplicazione rispetto alla quota destinata alla Centrale unica di committenza. L'art. 1, comma 4, del Regolamento comunale destina ai

dipendenti della Centrale «la parte del Fondo relativa alla fase di affidamento, ovvero alla predisposizione e controllo delle procedure di gara»: coerentemente, la Determinazione n. 706/2025 non ha attribuito ad alcun dipendente dell'Ente né la voce «Responsabile di procedimento fase affidamento» (1,50%) né la voce «Predisposizione atti di gara» (2,00%) della Tabella 3SSFF, che restano interamente coperte dalla quota trasferita alla Centrale. Le due nozioni insistono su oggetti distinti e non sovrapposti: gli elaborati di competenza comunale posti a base della gara, l'una; il bando, il disciplinare e il controllo della procedura di affidamento, di competenza della Centrale, l'altra.

5. Mappatura ponderata degli elaborati e determinazione del coefficiente di apporto interno

La funzione di «predisposizione dei documenti di gara» è stata svolta, nella procedura in esame, in concorso da tre distinti apporti: il personale comunale, la Centrale unica di committenza «Area Vasta Brescia» e i professionisti esterni incaricati.

Per rendere la misurazione oggettiva e non arbitraria, il sottoscritto ha proceduto alla mappatura ponderata degli elaborati posti a base della procedura, assegnando a ciascuno un peso relativo in funzione della sua incidenza sulla definizione del contenuto negoziale e competitivo della procedura e individuando la provenienza dell'apporto mediante confronto diretto tra le bozze consegnate dallo studio esterno incaricato dell'assistenza al RUP (incarico conferito con determina n. 646 del 2024 — Capitolato speciale vers. 03.2, Schema di contratto vers. 03 del 15/04/2025, Matrice dei rischi, Scheda punteggi tecnici «All. B», relazione di stima e piano economico-finanziario — e i documenti effettivamente banditi dalla Centrale unica di committenza (bando IDC_90_CUC rev. 11, approvato con determinazione della CUC n. 1681 del 07/08/2025 e pubblicato su piattaforma l'08/08/2025; Capitolato speciale; Schema di contratto; Matrice dei rischi), nonché sugli elementi della decisione a contrarre n. 522/2025, sul prospetto analitico di cui al punto 5 dell'Allegato A e sul riparto di competenze stabilito dagli artt. 4 e 6 dell'Accordo prot. n. 15103/2025.

Sono stati applicati i seguenti criteri di attribuzione:

— **quota esterni:** porzione dell'elaborato definitivo che deriva, per struttura o per testo, dalla bozza dello studio esterno, ovvero che è stata redatta e asseverata da professionisti esterni; è irrilevante che la bozza sia stata successivamente verificata dall'Ente, poiché la verifica è attività interna ma la redazione resta esterna;

— **quota CUC:** porzione redatta dalla Centrale sulla base del proprio modello e del Bando-tipo ANAC n. 1/2023, ovvero attività di adattamento e verifica svolte dal RUP della Centrale ai sensi dell'Accordo prot. n. 15103/2025; tale colonna ha funzione esclusivamente sottrattiva rispetto all'apporto interno e non attribuisce alla Centrale alcuna somma ulteriore rispetto alla quota di € 40.037,13 già liquidata alla Provincia di Brescia con la Determinazione n. 238/2026;

— **quota interna:** porzione residua, riconosciuta solo in presenza di un'attività interna identificabile e documentabile — scelte di merito, dati forniti, riscrittura di clausole, correzione di errori sostanziali, coordinamento fra elaborati — non essendo computabile la mera presa d'atto o approvazione, che non costituisce attività di predisposizione ai sensi dell'Allegato I.10;

— **regola prudenziale:** in caso di dubbio sulla paternità di un contenuto la quota è attribuita al soggetto esterno o alla Centrale, mai al personale interno, in coerenza con l'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del Codice, che pone a carico dell'Ente l'onere di attestare positivamente le prestazioni svolte;

— **riscontro oggettivo:** per il Capitolato, lo Schema di contratto e la Matrice dei rischi è stato eseguito un confronto frase per frase tra bozza esterna e testo definitivo, computando come derivata dalla bozza

ogni frase del testo definitivo coincidente con una frase della bozza per almeno l'85% dei caratteri; la percentuale così ottenuta costituisce il riferimento oggettivo di partenza per la quota esterna, integrato dalla valutazione qualitativa delle modifiche di merito: la quota interna può eccedere il complemento della coincidenza testuale soltanto in ragione di modifiche puntualmente individuate che, pur limitate per estensione, incidono sulle clausole determinanti del contenuto negoziale ed economico. È il caso del Capitolato speciale, nel quale la coincidenza testuale del 70,4% condurrebbe a una quota esterna di 14 punti su 20, ridotta a 12 in ragione delle riscritture di merito degli artt. 4, 5, 7, 8, 10, 17, 21, 22 e 34, e dello Schema di contratto, nel quale la coincidenza di circa l'80% condurrebbe a 12 punti su 15, ridotti a 11 in ragione della sostituzione del valore della concessione, dell'allineamento dei canoni e dell'eliminazione della proroga; per la Matrice dei rischi la coincidenza integrale comporta l'attribuzione dell'intero peso ai soggetti esterni. Gli scostamenti sono così esplicitati e motivati, e la similitudine testuale non è assunta quale misura automatica del valore dell'apporto. Le risultanze del confronto testuale sono documentate nel prospetto analitico di raffronto conservato agli atti del subprocedimento, che riporta, per ciascun articolo del Capitolato e dello Schema di contratto e per la Matrice dei rischi, il testo della bozza esterna, il testo definitivo, la percentuale di coincidenza e la qualificazione della modifica; le carenze residue degli elaborati ivi rilevate — richiami e clausole della bozza non adattati alla fattispecie — sono state considerate quale indice ulteriore della derivazione esterna del testo e non hanno formato oggetto di valorizzazione a favore di alcuno.

Elaborato	*Peso*	*Apporto interno*	*Apporto CUC*	*Apporto esterni*
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	20	6	2	12
Schema di contratto di concessione	15	3	1	11
Requisiti di partecipazione	10	7	3	0
Criteri di valutazione e struttura dell'OEPV	15	8	4	3
Matrice dei rischi	10	0	0	10
Profili CCNL, manodopera e clausole sociali	5	3	1	1
Piano economico-finanziario asseverato	15	2	0	13
Bando e disciplinare di gara	10	0	10	0
Totale	**100**	**29**	**21**	**50**

Motivazione analitica per elaborato.

I pesi relativi sono attribuiti, prima della ripartizione tra le tre colonne, in ragione dell'incidenza di ciascun elaborato sul contenuto negoziale e competitivo della procedura: il Capitolato speciale (20), che definisce prestazioni, obblighi e penali per quindici anni; lo Schema di contratto (15), i Criteri di valutazione (15), che determinano la selezione, e il Piano economico-finanziario asseverato (15), che fonda il valore e l'equilibrio della concessione; i Requisiti di partecipazione (10), la Matrice dei rischi (10) e il Bando e disciplinare (10), che regolano rispettivamente l'accesso, l'allocazione dei rischi e lo svolgimento della procedura; i Profili CCNL e clausole sociali (5), a contenuto vincolato. I pesi sono indipendenti dalla provenienza dell'apporto e sono stati fissati prima dell'attribuzione delle colonne.

Capitolato speciale (peso 20, distribuzione: interna 6 — CUC 2 — esterni 12). Il capitolato definitivo, di 35 articoli, coincide per il 70,4% dei caratteri con la bozza vers. 03.2 dello studio, di 38 articoli, che

ne fornisce l'intera architettura e l'allegato sugli standard minimi della Carta dei servizi; sono trasposti senza modifica sostanziale, oltre alla rinumerazione, gli artt. 1-3, 9 (cc. 1-4), 11-16, 18, 19, 20, 23-32 e 35, e permangono residui della bozza non adattati alla fattispecie (richiami agli «Interventi» e alla «Documentazione progettuale», facoltà di vendita della farmacia dopo cinque anni con prelazione, rinvii interni non aggiornati). L'apporto interno è mirato ma incide sulle clausole di merito: individuazione del CCNL Federfarma cod. H121 e del personale in servizio con costo stimato in € 245.697,87 annui (art. 4); valore della concessione di € 20.018.565,00 ex art. 179, canone di ingresso di € 30.000,00 e canone annuo di € 36.000,00 con rialzo e rivalutazione ISTAT (art. 5); orario minimo settimanale (art. 7); canoni di locazione dei locali (art. 8); termini e approvazione della Carta dei servizi (art. 10); riscrittura sull'art. 189 del Codice (art. 17); integrazione della garanzia definitiva (art. 21); autorizzazione e sub-contratti (art. 22); foro (art. 34). Alla Centrale sono imputate le clausole standard di derivazione Bando-tipo e la verifica di coerenza con il bando.

Schema di contratto (peso 15, distribuzione: interna 3 — CUC 1 — esterni 11). Il testo definitivo coincide per circa l'80% dei caratteri con la bozza vers. 03 del 15/04/2025, di cui conserva l'impianto, le definizioni e la quasi totalità delle clausole, compresi residui non adattati (richiamo al Manuale Eurostat e ai fondi strutturali; dichiarazione di applicazione del CCNL «industria edile e affini»; registrazione riferita ai «lavori»; determinazione di presa d'atto attribuita ad altra Area e sottoscrizione per l'Amministrazione da parte di un «arch.»; voci «Società di scopo», «Interventi» e «Finanziatori» nelle definizioni). L'apporto interno consiste nella correzione delle premesse, nella sostituzione del valore della concessione da € 675.000,00 a € 20.018.565,00, nell'eliminazione della proroga ex art. 120, c. 11, nell'allineamento dei canoni al capitolato, nell'aggiornamento dei rinvii e nella compilazione dell'elenco degli allegati.

Requisiti di partecipazione (peso 10, distribuzione: interna 7 — CUC 3 — esterni 0). Nessuno degli elaborati esterni contiene la definizione dei requisiti di ordine speciale: l'idoneità professionale differenziata, l'assenza di requisiti di capacità economico-finanziaria e la capacità tecnica costituita da servizi analoghi per un fatturato non inferiore a € 1.300.000,00 sono scelte di merito dell'Ente concedente. Alla Centrale è imputata la trasposizione nello schema del Bando-tipo, la disciplina di raggruppamenti, consorzi e mezzi di prova e la verifica di legittimità.

Criteri di valutazione e struttura dell'OEPV (peso 15, distribuzione: interna 8 — CUC 4 — esterni 3). La scheda esterna elenca tredici criteri, due dei quali estranei alla fattispecie e tre non transitati nel bando, e non indica pesi, formule, soglia di sbarramento né rapporto tra punteggio tecnico ed economico. Il bando definitivo struttura l'offerta economicamente più vantaggiosa in sette criteri per 70 punti, di cui 45 discrezionali e 25 tabellari, e 30 punti economici ripartiti tra rialzo sul canone annuo (18) e sul canone di ingresso (12), con soglia di sbarramento a 35 punti, verifica di sostenibilità del piano economico-finanziario, formula proporzionale, criteri di preferenza e indici sintomatici di anomalia specifici del settore; i descrittori dei sub-criteri sono nuovi. La selezione dei criteri, i pesi, i descrittori, le scale tabellari, la soglia e gli indici di anomalia sono scelte dell'Ente; le sezioni metodologiche e i criteri di parità derivano dal modello della Centrale.

Matrice dei rischi (peso 10, distribuzione: interna 0 — CUC 0 — esterni 10). La matrice pubblicata coincide integralmente con il documento consegnato dallo studio: stessa premessa, stessi quattordici rischi con i medesimi punteggi di impatto e probabilità, stesse misure di mitigazione, stessa tabella di sintesi e persino il medesimo refuso. In assenza di qualsiasi intervento interno identificabile, e non essendo computabile la mera inclusione del documento tra gli atti di gara, l'intero peso è attribuito ai soggetti esterni.

Profili CCNL, manodopera e clausole sociali (peso 5, distribuzione: interna 3 — CUC 1 — esterni 1). La bozza di capitolato fornisce la fotografia del personale in servizio e una stima del costo su base attuale, con rinvio generico al contratto comparativamente più rappresentativo. Sono attività dell'Ente l'individuazione del CCNL con codice CNEL/INPS H121, la stima del costo della manodopera ex art. 41, c. 13, sull'intera durata (€ 3.685.468,00), l'elenco del personale uscente e la conformazione della clausola sociale; derivano dal modello della Centrale le quote di occupazione giovanile e femminile e il modello di equivalenza delle tutele.

Piano economico-finanziario asseverato (peso 15, distribuzione: interna 2 — CUC 0 — esterni 13). La relazione di stima e il piano posto a base di gara, con la relativa asseverazione, sono stati redatti dal professionista esterno incaricato e sono pervenuti in data 04/08/2025, come attestato dalla Determinazione n. 522/2025. All'Ente sono imputati, quali soli elementi computabili secondo i criteri sopra indicati, la fornitura dei dati storici di gestione della farmacia, che costituiscono contenuto del piano, e la richiesta di correzione degli errori sostanziali rilevati sull'elaborato (01/08/2025), che ne ha modificato il contenuto; non sono computate, in quanto attività di verifica e di recepimento, la verifica di coerenza tra piano, valore stimato ex art. 179 e canoni a base di gara e la trasposizione dei parametri negli atti, valorizzate nella funzione di responsabile unico del progetto.

Bando e disciplinare di gara (peso 10, distribuzione: interna 0 — CUC 10 — esterni 0). Il bando e il disciplinare sono redatti dalla Centrale sul proprio modello e sul Bando-tipo ANAC n. 1/2023 e approvati con determinazione della Centrale n. 1681/2025. La verifica preliminare di coerenza del testo con i documenti comunali, prevista dall'art. 6, comma 3, lettera g), dell'Accordo, le osservazioni sul testo trasmesso il 05/08/2025 e le risposte ai quesiti costituiscono compiti di raccordo propri della funzione di Responsabile unico del progetto e di quella di collaborazione al RUP, valorizzati ai punti 7 e 8 e già remunerati con le voci del 10% e del 4%; i contenuti specifici della concessione trasfusi nel bando sono già valorizzati nelle righe relative agli elaborati comunali. Nessun apporto interno è pertanto computato su questa riga, anche al fine di escludere ogni duplicazione tra funzioni.

Il sottoscritto accerta pertanto che la funzione tipizzata di «predisposizione dei documenti di gara» risulta internamente svolta nella misura del 29%, e che il residuo 71% corrisponde ad attività proprie della Centrale unica di committenza (21%) e a prestazioni materialmente rese da professionisti esterni (50%).

Letture alternative sul perimetro, non adottate. Il sottoscritto dà atto che il coefficiente potrebbe essere calcolato anche su perimetri diversi: escludendo la colonna della Centrale, in quanto già remunerata alla fonte, il rapporto sarebbe 29/79, pari al 36,71%; escludendo dal computo la riga «bando e disciplinare di gara», in quanto elaborato riferibile alla voce regolamentare «predisposizione atti di gara» (2,00%) non attribuita ad alcun dipendente dell'Ente, il rapporto sarebbe 29/90, pari al 32,22%. Entrambe le letture sono scartate in via prudenziale: la prima perché la neutralizzazione alla fonte della quota della Centrale richiederebbe un riscontro testuale negli atti presupposti che non è stato rinvenuto per la voce del 16,00% qui considerata; la seconda perché il computo a tre colonne sull'intero corpus documentale è l'unico che, misurando la funzione nella sua unitarietà, esclude in radice ogni duplicazione. Il computo adottato è pertanto anche il meno favorevole ai destinatari. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del Codice, la parte di incentivo corrispondente a tale residuo non può essere corrisposta al personale dell'Ente e incrementa le risorse di cui all'art. 45, comma 5.

Sono espressamente escluse dalla valorizzazione della funzione: l'elaborazione e l'asseverazione del piano economico-finanziario, rese dal professionista esterno incaricato; la redazione del bando e del disciplinare di gara e ogni altra attività propria della Centrale unica di committenza, già remunerata mediante la quota ad essa destinata ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice; le sezioni tecnico-

specialistiche del capitolato e la base metodologica della matrice dei rischi, riferibili al supporto consulenziale esterno; le attività meramente esecutive, contabili, di protocollo, pubblicazione e archiviazione; le funzioni istituzionali del Segretario generale di cui all'art. 97 del d.lgs. 267/2000 e le funzioni di ufficiale rogante; la presidenza della commissione giudicatrice; la redazione, la stipulazione, la repertoriazione e la registrazione del contratto, attinenti alla fase successiva all'efficacia dell'aggiudicazione.

Rapporto con l'orientamento della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 369/2025/PAR. Tale deliberazione ha escluso che il personale interno possa essere incentivato per l'attività di supporto e collaborazione prestata a professionisti esterni incaricati di attività di progettazione, direzione o collaudo, rientrando essa tra le ordinarie prestazioni lavorative, e ha ribadito che la quota corrispondente alle prestazioni affidate all'esterno costituisce economia ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del Codice. Il sottoscritto ha verificato che la fattispecie in esame è diversa sotto tre profili, e ne ha tratto le conseguenze. In primo luogo, l'incarico esterno conferito con la Determinazione n. 646 del 28/10/2024 ha avuto ad oggetto l'assistenza al RUP, e non la progettazione della concessione: la funzione di predisposizione dei documenti posti a base della gara è rimasta formalmente e sostanzialmente in capo all'Ente, che l'ha esercitata mediante il RUP e il suo collaboratore, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice, sicché il rapporto è inverso rispetto a quello esaminato dalla Sezione, nel quale il dipendente collabora con il professionista titolare della funzione. In secondo luogo, per evitare che la denominazione formale dell'incarico esterno prevalga sulla sostanza, la misura dell'apporto interno è stata determinata con la mappatura di cui al presente punto, che attribuisce ai professionisti esterni tutto ciò che essi hanno materialmente redatto e all'Ente le sole scelte di merito, i dati forniti, le riscritture e le correzioni sostanziali: la revisione e la verifica delle bozze esterne, che costituirebbero mero supporto al professionista, non sono computate quale apporto interno. In terzo luogo, la parte di funzione materialmente resa dai professionisti esterni (50%) e dalla Centrale (21%) è integralmente esclusa dalla corresponsione e incrementa le risorse di cui all'art. 45, comma 5, in conformità all'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del Codice e all'art. 11, comma 3, del Regolamento comunale. L'orientamento della Sezione è pertanto rispettato nella sua ratio — evitare la duplicazione della spesa per la medesima prestazione — e la quota riconosciuta al personale interno remunera esclusivamente la parte di funzione che non è stata affidata all'esterno.

Natura e portata del coefficiente. Il coefficiente del 29% misura la parte della funzione tipizzata resa dal personale dell'Ente e opera quale abbattimento oggettivo della quota corrispondente alle prestazioni rese dalla Centrale unica di committenza e dai professionisti esterni. Esso non esprime, né presuppone, alcun giudizio di identica produttività individuale dei due destinatari: è per questa ragione che il coefficiente è applicato in misura identica a entrambe le voci attribuite (9% e 7%), trattandosi della medesima funzione tipizzata riferita alla medesima procedura, e che una differenziazione del coefficiente tra i due soggetti non troverebbe alcun fondamento oggettivo nella mappatura, risolvendosi in una valutazione arbitraria. L'accertamento individuale richiesto dall'art. 45, comma 4, del Codice è invece condotto, per ciascun destinatario, al punto 6 che segue.

6. Accertamento individualizzato dell'apporto interno alla funzione di «predisposizione dei documenti di gara»

Il sottoscritto ha verificato, elaborato per elaborato, quale parte dell'apporto interno sia personalmente riferibile al Dott. Rocco Ermidio e quale al Dott. Antonio Cafasso, sulla base dei riscontri documentali distinti conservati nel fascicolo, del prospetto analitico di cui al punto 5 dell'Allegato A e della relazione individuale del Dott. Cafasso del 03/06/2026, prot. n. 12958.

Elaborato	*Apporto personalmente riferibile al Dott. Rocco Ermidio*	*Apporto personalmente riferibile al Dott. Antonio Cafasso*
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	Riscrittura delle clausole economiche e di merito (CCNL applicabile e personale in servizio, valore della concessione e canoni, orario minimo, canoni di locazione, Carta dei servizi, garanzia definitiva, sub-contratti, foro) e successive versioni (23/06/2025, 27/06/2025, 19/07/2025), con revisioni trasmesse alla CUC il 23/07, 29/07, 01/08 e 04/08/2025	Elaborazione, con lo studio esterno, delle prime bozze trasmesse al RUP il 06/06/2025 e completamento della documentazione tecnica nella fase propedeutica (attività di predisposizione); la verifica di legittimità delle versioni successive non è computata in questa funzione ed è valorizzata al punto 8
Schema di contratto di concessione	Correzione delle premesse, sostituzione del valore della concessione, eliminazione della proroga ex art. 120, c. 11, allineamento dei canoni al capitolato, aggiornamento dei rinvii ed elenco degli allegati (27/06/2025, 19/07/2025), con revisioni trasmesse alla CUC	Definizione degli elementi essenziali della concessione (durata, valore, canone) nella prima bozza del 06/06/2025 (attività di predisposizione); la revisione delle versioni del 27/06 e 19/07/2025 non è computata in questa funzione ed è valorizzata al punto 8
Requisiti di partecipazione	Individuazione e calibratura; approvazione con Det. n. 522/2025	— (la verifica di legittimità e la revisione sono valorizzate al punto 8)
Criteri di valutazione e struttura dell'OEPV	Selezione e razionalizzazione dei criteri, pesi e sub-pesi, descrittori, scale tabellari, soglia di sbarramento, ripartizione del punteggio economico e indici di anomalia (27/06/2025 e 19/07/2025); trasmissioni del 29/07 e 01/08/2025	Impostazione della prima bozza dei criteri di aggiudicazione trasmessa al RUP il 06/06/2025 (attività di predisposizione); la revisione dei criteri e il raccordo con la CUC sono valorizzati al punto 8
Matrice dei rischi	Nessun apporto interno computabile: l'elaborato è stato acquisito dallo studio esterno e trasmesso alla CUC il 23/07/2025 senza modifiche sostanziali	—
Profili CCNL, manodopera e clausole sociali	Individuazione del CCNL applicabile e dei costi della manodopera; consistenza del personale uscente trasmessa il 23/07/2025	— (la verifica di legittimità sui profili giuslavoristici e sulle clausole sociali è valorizzata al punto 8)
Piano economico-finanziario asseverato	Controllo di coerenza con gli atti di gara e richiesta di correzione degli errori all'esperto incaricato (01/08/2025)	—
Bando e disciplinare di gara	Nessun apporto computato su questa riga: la verifica preliminare del bando/disciplinare trasmesso dalla CUC il 05/08/2025 e le risposte ai quesiti del 10, 11 e 16/09/2025 sono valorizzate quali compiti della funzione di RUP (punto 7)	Nessun apporto computato su questa riga: le interlocuzioni con il RUP della CUC e il contributo ai chiarimenti sono valorizzati nella funzione di collaborazione al RUP (punto 8)

Riscontro individuale. L'attribuzione personale dell'apporto interno non è desunta dal confronto testuale — che misura la provenienza esterna o interna del contenuto, non l'autore delle modifiche interne — ma

dai riscontri di fascicolo che identificano il mittente e l'autore di ciascuna versione: le prime bozze del 06/06/2025 provengono dal Dott. Cafasso; le versioni del 23/06, 27/06 e 19/07/2025, le riscritture delle clausole economiche e di merito, la definizione dei requisiti, dei criteri e dei profili CCNL, la richiesta di correzione del piano economico-finanziario e le trasmissioni alla Centrale del 23/07, 29/07, 01/08 e 04/08/2025 provengono dal RUP, come attestato nell'Allegato A e riscontrato sulle comunicazioni conservate nel fascicolo. Ne risulta che l'apporto interno alla funzione è riferibile al RUP per la parte prevalente — tutte le righe della mappatura con apporto interno, con le scelte di merito che ne determinano il contenuto — e al Dott. Cafasso per la fase propedeutica di predisposizione delle prime bozze del Capitolato, dello Schema di contratto e dei Criteri di aggiudicazione, senza che alcuna attività di verifica, revisione o raccordo sia computata in questa funzione. La ripartizione 9/7 operata dalla Determinazione n. 706/2025, che esprime la prevalenza dell'apporto del RUP con uno scarto contenuto, è pertanto congrua rispetto ai riscontri individuali e viene confermata.

Il sottoscritto accerta e attesta, confermando altresì la congruità della ripartizione della voce del 16,00% nelle percentuali del 9,00% e del 7,00% secondo quanto verificato al punto 2, che ciascuno dei due destinatari ha integralmente eseguito la parte interna della funzione di «predisposizione dei documenti di gara» attribuitagli dalla Determinazione n. 706/2025, nei termini temporali e in forza dei titoli precisati al punto 4 — rispettivamente nella misura del 9% e del 7% della quota destinata al personale comunale — e che, per entrambi, la misura riconoscibile è pari al 29% del rispettivo massimale, corrispondente all'apporto internamente reso alla funzione secondo la mappatura di cui al punto 5, con esclusione della quota riferibile alla Centrale unica di committenza e ai professionisti esterni.

Il sottoscritto accerta altresì che la funzione di «predisposizione dei documenti di gara» è distinta e non sovrapposta rispetto alle funzioni di «responsabile unico del progetto» e di «collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto»: la prima è riscontrata sulle bozze, sulle revisioni e sulle versioni degli elaborati posti a base della gara, come da prospetti che precedono; le seconde sono riscontrate sugli atti di impulso, verifica, raccordo e presidio della procedura, come da prospetti di cui ai punti 7 e 8. Nessuna condotta è stata valorizzata due volte e i riscontri documentali utilizzati per ciascuna funzione sono tra loro distinti.

Il cumulo di più funzioni in capo al medesimo dipendente è espressamente ammesso dall'art. 14, comma 5, del Regolamento comunale, con sommatoria delle relative percentuali nel rispetto del limite massimo previsto dal Codice. Non ricorre alcuna delle quattro ipotesi tassative di cui all'art. 14, comma 6, del medesimo Regolamento, per le quali è previsto l'abbattimento del 15% sulla percentuale minore: il RUP non ha svolto la verifica preventiva della progettazione, non ha effettuato la verifica di conformità e non ha esercitato le funzioni di direttore dell'esecuzione, affidate a soggetto distinto con la Determinazione n. 891 del 16/12/2025.

7. Accertamento della funzione di «responsabile unico del progetto»

Il sottoscritto accerta che il Dott. Rocco Ermidio ha rivestito la titolarità della funzione di Responsabile unico del progetto per l'intero arco della Fase 1, dall'avvio della predisposizione degli elaborati (06/06/2025) sino all'efficacia dell'aggiudicazione — in forza del titolo legale di cui al punto 4 sino al 03/08/2025 e della Determinazione n. 521/2025 dal 04/08/2025 —, e che sono riferibili alla sua persona, secondo i riscontri di fascicolo, gli atti e le attività tipizzate dall'Allegato I.2 di seguito indicati:

Compito (All. I.2)	*Riscontro documentale*
Impulso e proposta della decisione a contrarre; definizione della	Determinazione n. 522 del 05/08/2025 e istruttoria presupposta

Compito (All. I.2)	*Riscontro documentale*
procedura, del criterio di aggiudicazione, dei requisiti e del valore stimato	
Verifica e approvazione dei documenti di competenza comunale posti a base della gara	Determinazione n. 522/2025; versioni, note di revisione e trasmissioni del 23/07, 29/07, 01/08 e 04/08/2025
Raccordo con la Centrale unica di committenza e supporto ai chiarimenti in fase di pubblicazione	Comunicazione PEC del 05/08/2025; verifica preliminare del bando/disciplinare; risposte ai quesiti su SinTel del 10, 11 e 16/09/2025; gestione delle richieste di sopralluogo
Verifica dei profili di cui agli artt. 11 e 110 del Codice per la parte di competenza dell'Ente	Istruttoria e note conservate nel fascicolo
Presidio del cronoprogramma, della commissione giudicatrice e degli adempimenti procedurali	Cronoprogramma della Determinazione n. 706/2025 e atti di monitoraggio; individuazione e coordinamento dei commissari e acquisizione della documentazione di competenza. La presidenza della commissione giudicatrice, pure rivestita dal RUP, non costituisce funzione tecnica tipizzata dall'Allegato I.10 e non è valorizzata
Adempimenti conseguenti all'aggiudicazione sino alla sua efficacia	Aggiudicazione disposta dalla Centrale unica di committenza con determinazione dirigenziale della Provincia di Brescia n. 2466 del 30/10/2025; richiesta documentale del 05/11/2025; controllo dell'esito delle verifiche sui requisiti; Determinazione n. 822 del 27/11/2025 di presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, che conclude la Fase 1. Le interlocuzioni con l'aggiudicatario successive all'efficacia, il controllo della garanzia definitiva e dei pagamenti pre-stipula e la stipulazione del contratto del 12/12/2025 sono estranei alla Fase 1 e non sono valorizzati

Tale accertamento è circoscritto ai compiti tipizzati dall'Allegato I.2 e non si estende alle funzioni istituzionali del Segretario generale di cui all'art. 97 del d.lgs. 267/2000, espressamente escluse dal perimetro. Non risultano incrementi di tempi o di costi imputabili all'esercizio della funzione, né ripubblicazioni o rinnovazioni della gara, essendo l'aggiudicazione intervenuta il 30/10/2025, entro il termine ordinatorio del 31/10/2025 fissato per la proposta di aggiudicazione, e l'efficacia dell'aggiudicazione intervenuta in data non successiva al 27/11/2025, come attestato dalla Determinazione n. 822 di presa d'atto di pari data, entro il termine ordinatorio del 30/11/2025 fissato dal cronoprogramma, e il contratto stipulato il 12/12/2025, entro il termine ordinatorio del 31/12/2025; il cronoprogramma indica altresì la consegna e l'avvio della gestione entro il 28/02/2026, e l'avvio dell'esecuzione è intervenuto il 01/02/2026 (verbale di avvio dell'esecuzione prot. 2484 del 2/2/2026), adempimento estraneo alla Fase 1. Non si applicano pertanto le riduzioni di cui all'art. 19 del Regolamento comunale, la cui verifica conclusiva per la Fase 2 resta riservata alla relativa liquidazione. Il sottoscritto attesta conseguentemente la realizzazione integrale della funzione di Responsabile unico del progetto.

8. Accertamento della funzione di «collaborazione all'attività del RUP»

Il sottoscritto accerta che il Dott. Antonio Cafasso, formalmente individuato quale «Supporto al RUP» con la Determinazione n. 521/2025, con compiti di predisposizione e revisione degli atti amministrativi, consulenza normativa e verifica di legittimità, ha svolto integralmente la funzione tipizzata di «collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto», come documentato dalla relazione individuale del 03/06/2026, prot. n. 12958, e dai riscontri di fascicolo, con un apporto continuativo esteso all'intero arco della Fase 1 — dal 06/06/2025, su richiesta e sotto il coordinamento del RUP, come confermato nell'Allegato A, e dal 04/08/2025 in forza della Determinazione n. 521/2025 — sino all'efficacia dell'aggiudicazione, mediante consulenza normativa, verifica di legittimità e revisione degli elaborati, interlocuzioni con il RUP della Centrale sul disciplinare e sugli altri documenti di affidamento, contributo alle risposte ai quesiti e verifica della documentazione dell'aggiudicatario. Restano escluse da questa funzione le attività di predisposizione degli elaborati, valorizzate al punto 6 nella funzione di «predisposizione dei documenti di gara», e quelle successive all'efficacia dell'aggiudicazione, riferibili alla stipulazione e alla fase esecutiva, estranee alla Fase 1. Si attesta la realizzazione integrale della funzione.

9. Accertamento parzialmente positivo per la Dott.ssa Donatella Giovanna D'Alessandro

Il sottoscritto accerta che la posizione della Dott.ssa Donatella Giovanna D'Alessandro è oggettivamente distinta da quella degli altri componenti non beneficiari, sotto un duplice profilo.

Profilo dell'attribuzione formale. La Determinazione n. 521/2025 le ha attribuito la funzione di «Supporto economico-finanziario», con i compiti di elaborazione del quadro economico, controllo tecnico-contabile degli atti, verifica delle coperture finanziarie e dei cronoprogrammi di spesa: si tratta di compiti di contenuto tecnico-amministrativo e non di segreteria. L'Allegato I.10 al Codice, nel tipizzare la funzione di «collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto», la riferisce espressamente ai «responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento», categoria nella quale la predetta attribuzione si colloca.

Profilo del contenuto della relazione. La relazione individuale del 18/06/2026, prot. n. 14250, si autoqualifica nella funzione tipizzata e indica attività riferibili a output identificabili negli atti dell'Ente, e non nella sola dichiarazione della interessata: in particolare il supporto istruttorio all'adozione della decisione a contrarre n. 522 del 05/08/2025 — che ha approvato, tra gli altri documenti, il quadro economico (IDC 35) — nonché il supporto agli adempimenti conseguenti all'aggiudicazione sino alla presa d'atto della sua efficacia (Determinazione n. 822/2025).

Misurazione della percentuale di realizzazione. Applicando il medesimo metodo utilizzato al punto 5, il sottoscritto ha ponderato le attività rendicontate ed escluso quelle non riconducibili alla funzione tipizzata o esterne al perimetro temporale della Fase 1. I pesi sono attribuiti, prima di ogni esclusione, in ragione dell'incidenza di ciascuna attività rendicontata sulla gestione tecnico-amministrativa della procedura, secondo l'ordine di rilevanza risultante dalla relazione e dagli atti richiamati:

Attività rendicontata	*Peso*	*Riconosciuta*
Ricostruzione economico-documentale del rapporto Comune-ASPEM e dei bilanci della Farmacia comunale	30	0
Supporto istruttorio all'adozione della decisione a contrarre n. 522 del 05/08/2025, ivi compreso il quadro economico	20	20

Attività rendicontata	*Peso*	*Riconosciuta*
Supporto istruttorio all'adozione della Determinazione n. 706/2025 (quantificazione e riparto dell'incentivo)	5	0
Supporto all'adozione della Determinazione n. 379 del 16/06/2025 e delle determinazioni di nomina del gruppo di lavoro	10	0
Gestione e trasmissione della documentazione di gara alla Centrale unica di committenza	15	0
Pubblicazione in Amministrazione trasparente e gestione della corrispondenza e delle richieste informative	15	0
Supporto agli adempimenti conseguenti all'aggiudicazione sino alla presa d'atto della sua efficacia (Determinazione n. 822/2025)	5	5
Totale	**100**	**25**

Sono escluse: la ricostruzione economico-documentale del rapporto con ASPEM e il supporto alla Determinazione n. 379 del 16/06/2025, in quanto attività ricognitive e preparatorie, anteriori all'avvio della predisposizione degli elaborati posti a base della gara, non riconducibili alla gestione tecnico-amministrativa della procedura di affidamento né alla fase imputata dalla Determinazione n. 706/2025, e attinenti alla contabilità ordinaria dell'Ente; la gestione e trasmissione della documentazione alla Centrale, la pubblicazione in Amministrazione trasparente e la gestione della corrispondenza e delle richieste informative, in quanto attività materiali prive di autonomo contenuto tecnico-amministrativo; il supporto istruttorio all'adozione della Determinazione n. 706/2025, in quanto attività amministrativo-contabile attinente alla quantificazione e al riparto dell'incentivo e non alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, esclusa in applicazione del medesimo criterio enunciato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 56/2025/PAR, secondo cui esulano dalle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse, presiedono alla liquidazione dell'incentivo, fase di natura contabile e finanziaria che conclude il procedimento senza esserne parte costitutiva; le attività successive all'efficacia dell'aggiudicazione.

Il sottoscritto accerta pertanto la realizzazione della funzione di «collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto» nella misura del 25% del massimale individuale di € 1.066,23, corrispondente a € 266,56, pari allo 0,208057% della quota destinata al personale comunale.

Soglia minima. La relazione non reca la rendicontazione oraria richiesta dalla Determinazione n. 706/2025: il requisito quantitativo delle dieci ore utili non è pertanto verificabile e non è assunto come soddisfatto. Risulta invece soddisfatto il requisito dei due output finali per fase, individuabili negli atti dell'Ente nel quadro economico approvato con la Determinazione n. 522/2025 e nella documentazione istruttoria degli adempimenti conseguenti all'aggiudicazione sino alla Determinazione n. 822/2025. La Determinazione n. 706/2025 prevede una deroga motivata per le attività puntuali di rilevanza qualitativa ad alta complessità, che opera a prescindere dalla quantità oraria e quindi anche in difetto della relativa rendicontazione, ferma la necessità degli output; il sottoscritto ritiene ricorrerne i presupposti con riferimento al solo contenuto tecnico-amministrativo dell'output riconosciuto: la determinazione, nel quadro economico, del valore stimato della concessione ai sensi dell'art. 179 del Codice sulla base del piano economico-finanziario, l'articolazione delle spese della procedura (contributo ANAC, quota variabile della Centrale, funzionamento della commissione giudicatrice) e la verifica della copertura mediante la variazione di bilancio n. 112/2025, elementi che condizionano la legittimità della decisione a contrarre e non sono ripetibili né standardizzabili. Non concorrono alla valutazione, in coerenza con le

esclusioni sopra operate, la quantificazione delle risorse di cui all'art. 45, comma 2, e della quota della Centrale, attinenti alla determinazione e al riparto dell'incentivo, né le attività di contabilità ordinaria. La deroga è applicata nei limiti del massimale individuale, che non è superato.

Coordinamento dei flussi informativi. Nessuna quota è riconosciuta sulla distinta voce dello 0,50%, per le ragioni esposte al punto 10.

10. Accertamento negativo per gli altri cinque componenti del gruppo di lavoro

Quanto alla Sig.ra Loredana Rossin e alla Sig.ra Barbara Caiazzo, l'esame delle relazioni individuali rispettivamente del 03/06/2026 e dell'08/06/2026 evidenzia che esse hanno contenuto testualmente identico e riferiscono l'attività descritta all'«ufficio segreteria» nel suo complesso più che alla singola persona — circostanza che di per sé non è ostativa, ma che non consente di isolare un apporto individuale — e, soprattutto, rappresentano esclusivamente attività di raccolta della documentazione, ricerca e catalogazione di verbali, relazioni e documentazione di bilancio, protocollazione, ricostruzione e archiviazione della documentazione e della corrispondenza con i soggetti coinvolti nella procedura. Tali attività coincidono con i compiti di segreteria di gara loro attribuiti dalla Determinazione n. 521/2025 — verbalizzazione, assistenza logistica e cura dell'archivio, per l'una; protocollazione, smistamento della corrispondenza e pubblicazione degli atti, per l'altra — e sono prive di autonomo contenuto tecnico-amministrativo, non consentendo di misurare senza arbitrarietà una percentuale positiva della funzione di «collaborazione all'attività del RUP». Non risultano inoltre raggiunte le soglie minime di dieci ore utili rendicontate e due output finali fissate dalla Determinazione n. 706/2025, né ricorrono i presupposti della deroga ivi prevista. Il supporto al direttore dell'esecuzione, pure menzionato nelle relazioni, è estraneo alla Fase 1, essendo il direttore dell'esecuzione stato nominato il 16/12/2025.

Non risulta parimenti integrata la funzione di «coordinamento dei flussi informativi», introdotta nell'Allegato I.10 dall'art. 81 del d.lgs. 209/2024, la quale — per contenuto e per ratio, quest'ultima esplicitata nella relazione illustrativa del decreto correttivo con riferimento alle novelle in materia di digitalizzazione — attiene al governo della gestione informativa digitale del ciclo di vita dei contratti di cui all'art. 43 e all'Allegato I.9 del Codice, e non alle attività di trasmissione, protocollazione, pubblicazione e archiviazione della documentazione, che ne restano estranee; né tale funzione risulta autonomamente assunta da alcuno dei componenti. Il regime incentivante, di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, non si estende alle attività che, pur concorrendo al buon esito della procedura, non sono comprese nell'elenco tassativo dell'Allegato I.10; in particolare, esulano dalle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse, non costituiscono parte costitutiva del procedimento tecnico (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 56/2025/PAR, resa con riguardo alle attività amministrative che presiedono alla liquidazione dell'incentivo).

Quanto alla Sig.ra Ileana Scaramuzza, alla Sig.ra Viviana Mentasti e alla Sig.ra Valeria Pisu, non risultano acquisite relazioni individuali della Fase 1, nonostante l'invito formale rivolto a tutti i componenti a produrre la documentazione mancante, ricevuto dalle interessate, con assegnazione di un termine decorso senza riscontro, né risultano agli atti output tecnici specifici idonei a dimostrare l'effettivo svolgimento delle funzioni incentivabili formalmente indicate, né il raggiungimento delle soglie minime sopra richiamate. L'accertamento non può essere fondato sulla sola inclusione nel gruppo di lavoro; il sottoscritto ha verificato che neppure gli atti del fascicolo — al di là delle relazioni non prodotte — documentano output tecnici individualmente riferibili alle interessate nella Fase 1.

Il sottoscritto attesta pertanto, per i cinque componenti da ultimo indicati, l'assenza di una percentuale positiva e oggettivamente misurabile di realizzazione delle funzioni incentivabili, e per la Dott.ssa D'Alessandro l'assenza di tale percentuale quanto alla sola voce del coordinamento dei flussi informativi.

Tale accertamento riguarda esclusivamente la verificabilità delle funzioni tecniche ai fini dell'art. 45 del Codice e non costituisce, sotto alcun profilo, valutazione del rendimento lavorativo, estranea al presente subprocedimento e rimessa al distinto sistema di misurazione e valutazione della performance.

11. Quantificazione delle somme liquidabili

Il calcolo è effettuato sulla quota non arrotondata destinata al personale comunale, pari a € 128.118,816, entro i massimali della Determinazione n. 706/2025 e applicando le percentuali di realizzazione accertate.

Beneficiario	*Funzione All. I.10*	*Massimale*	*% mass.*	*% realizz.*	*Attestato*
Rocco Ermidio	Responsabile unico del progetto	€ 12.811,88	10%	100%	€ 12.811,88
Rocco Ermidio	Predisposizione dei documenti di gara	€ 11.530,69	9%	29%	€ 3.343,90
Antonio Cafasso	Collaborazione all'attività del RUP	€ 5.124,75	4%	100%	€ 5.124,75
Antonio Cafasso	Predisposizione dei documenti di gara	€ 8.968,32	7%	29%	€ 2.600,81
Donatella G. D'Alessandro	Collaborazione all'attività del RUP	€ 1.066,23	0,83222%	25%	€ 266,56
Subtotale massimali dei tre beneficiari		*€ 39.501,87*	*30,83222%*	—	*€ 24.147,90*
Donatella G. D'Alessandro	Coordinamento dei flussi informativi	€ 640,59	0,50%	0%	€ 0,00
Rossin, Caiazzo	Collaborazione al RUP / coordinamento flussi informativi	€ 3.413,64	—	0%	€ 0,00
Scaramuzza, Mentasti, Pisu	Collaborazione al RUP	€ 1.926,06	—	0%	€ 0,00
Totale		**€ 45.482,16**	**35,49999%**	—	**€ 24.147,90**

Gli importi sono esposti con arrotondamento al centesimo. Il massimale complessivo della Fase 1, pari a € 45.482,16, è determinato quale somma dei massimali per voce, ciascuno calcolato sulla quota non arrotondata e arrotondato al centesimo (€ 24.342,57 = € 12.811,88 + € 11.530,69; € 14.093,07 = € 5.124,75 + € 8.968,32; € 5.120,46; € 1.926,06), e non quale applicazione della percentuale del 35,5%, che costituisce essa stessa un arrotondamento della somma effettiva delle aliquote individuali predeterminate dalla Determinazione n. 706/2025, pari al 35,49999%.

La Determinazione n. 706/2025 esprime i massimali sia in percentuale sia in valore assoluto e riporta, quale totale della propria tabella, l'importo di € 45.482,18, non riconciliabile né con la somma dei totali individuali ivi stampati (€ 45.482,17) né con l'applicazione della somma delle aliquote alla quota destinata al personale (€ 45.482,17), per effetto di arrotondamenti interni alla medesima tabella. Il

sottoscritto assume il valore di € 45.482,16, in quanto i massimali operano quali limiti individuali e la loro somma, calcolata sulla base non arrotondata, costituisce l'unico dato non arbitrario e il più prudenziale.

Ne consegue: Dott. Rocco Ermidio € 16.155,78, pari al 12,61% della quota destinata al personale comunale (10% + 2,61%), entro il massimale individuale di € 24.342,57; Dott. Antonio Cafasso € 7.725,56, pari al 6,03% (4% + 2,03%), entro il massimale individuale di € 14.093,07; Dott.ssa Donatella Giovanna D'Alessandro € 266,56, pari allo 0,208057%, entro il massimale individuale di € 1.706,82; totale attestato € 24.147,90 lordo Ente, pari al 18,848051% della quota destinata al personale comunale.

Le quote non attestate ammontano a € 21.334,26, pari al 16,651933% della medesima quota e determinate quale differenza tra il massimale complessivo della Fase 1 (€ 45.482,16) e l'importo attestato (€ 24.147,90), e incrementano le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del Codice e all'art. 13 del Regolamento comunale, non essendo redistribuibili tra i beneficiari.

Gli importi sono espressi al lordo Ente e comprendono gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 45, comma 3, secondo periodo, del Codice e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento comunale. L'IRAP ne è estranea, costituendo onere proprio dell'Amministrazione: essa non incide, nemmeno indirettamente, sulle somme destinate al personale né sulla quota del 20% di cui all'art. 45, comma 5, del Codice (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 103/2026/PAR).

12. Verifica dei limiti individuali

Il sottoscritto ha proceduto alla verifica effettiva del rispetto dei limiti individuali per ciascuno dei tre beneficiari, con riferimento all'anno di competenza 2025.

L'art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023 stabilisce, al quarto periodo del testo vigente, che l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale; il quinto periodo dispone che l'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5; il sesto periodo prevede l'incremento del limite del 15 per cento per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43, incremento qui non applicato per difetto dei presupposti.

Si dà atto che il medesimo comma 4, al sesto periodo, e il comma 5 continuano a riferirsi a tale limite come «secondo periodo», per effetto del mancato coordinamento dei rinvii interni operato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. 73/2025, che ha inserito nel comma 4 i periodi secondo e terzo: i richiami contenuti nel presente atto sono pertanto formulati con riferimento alla numerazione effettiva del testo vigente.

L'art. 20, comma 6, del Regolamento comunale fissa un limite più restrittivo, pari al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, del quale la Determinazione n. 706/2025 richiama espressamente il rispetto in sede di liquidazione. Essendo l'amministrazione vincolata all'osservanza delle norme regolamentari da essa stessa poste, sono verificati entrambi i limiti: quello legale del 100%, sugli incentivi complessivamente maturati nell'anno di competenza 2025 anche presso altre amministrazioni, e quello regolamentare del 50%; a parità di base di riferimento il rispetto del secondo comporta quello del primo, ma la verifica è condotta e documentata distintamente per ciascuno. Il riferimento regolamentare agli incentivi «corrisposti nell'anno» è coordinato con la disciplina primaria sopravvenuta,

che assume quale parametro l'incentivo complessivamente maturato nell'anno di competenza: la verifica del limite legale e di quello regolamentare è pertanto riferita all'anno 2025, nel quale le funzioni sono state svolte e l'obbligazione è maturata, ed è inoltre condotta, in via prudenziale e secondo il parametro letterale del Regolamento, con riferimento all'anno 2026, esercizio di materiale corresponsione, computando gli incentivi per funzioni tecniche corrisposti o da corrispondere nel medesimo anno da questo o da altri enti, restando fermo il limite quantitativo del 50%, quale misura più restrittiva compatibile con l'autonomia regolamentare dell'Ente.

Non trova applicazione l'incremento del 15% previsto dall'art. 45, comma 4, sesto periodo, del Codice e dall'art. 20, comma 7, del Regolamento comunale, non avendo l'Ente adottato i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice.

La verifica è stata condotta, per ciascuno dei tre beneficiari, sulla base dei dati retributivi comunicati dall'Ufficio Personale — riferiti al trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno 2025 e, su base annua, dell'anno 2026 —, delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati con l'Allegato C ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 — relative agli incentivi per funzioni tecniche maturati nell'anno 2025 e corrisposti nell'anno 2026 anche presso altre amministrazioni — e delle risultanze del sistema di gestione del personale dell'Ente; i dati sono riportati nei prospetti che seguono, compilati dall'Ufficio Personale sulla base dei cedolini e delle dichiarazioni acquisite, prima della sottoscrizione del presente atto:

Beneficiario	*Trattamento econ. compl. annuo lordo 2025 (€)*	*Limite del 50% ex art. 20, c. 6, Reg. (€)*	*Incentivi funzioni tecniche 2025 presso l'Ente, compreso il presente (€)*	*Incentivi funzioni tecniche 2025 presso altre amministrazioni (€)*	*Totale (€)*	*Esito*
Rocco Ermidio	91.600,00	45.800,00	16.155,78	0	16.155,78	Positivo
Antonio Cafasso	42.155,50	21.057,75	7.725,56	0	7.725,56	Positivo
Donatella G. D'Alessandro	25.962,00	12.981,00	266,56	0	266,56	Positivo

Verifica prudenziale riferita all'anno di corresponsione 2026 (art. 20, comma 6, del Regolamento comunale):

Beneficiario	*Trattamento econ. compl. annuo lordo 2026, su base annua (€)*	*Limite del 50% ex art. 20, c. 6, Reg. (€)*	*Incentivi funzioni tecniche corrisposti nel 2026 presso l'Ente, compreso il presente (€)*	*Incentivi funzioni tecniche corrisposti nel 2026 presso altre amministrazioni (€)*	*Totale (€)*	*Esito*
Rocco Ermidio	91.600,00	45.800,00	16.155,78	0	16.155,78	Positivo

Beneficiario	*Trattamento econ. compl. annuo lordo 2026, su base annua (€)*	*Limite del 50% ex art. 20, c. 6, Reg. (€)*	*Incentivi funzioni tecniche corrisposti nel 2026 presso l'Ente, compreso il presente (€)*	*Incentivi funzioni tecniche corrisposti nel 2026 presso altre amministrazioni (€)*	*Totale (€)*	*Esito*
Antonio Cafasso	42.155,50	21.057,75	7.725,56	0	7.725,56	Positivo
Donatella G. D'Alessandro	25.962,00	12.981,00	1.316,85	0	1.316,85	Positivo

La verifica è stata effettuata sia sull'importo spettante al dipendente, al lordo delle sole ritenute a suo carico e al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, sia, in via prudenziale, sull'intero importo lordo Ente, con esito positivo in entrambe le configurazioni.

Ove all'esito della verifica finale dell'Ufficio Personale dovesse emergere un superamento del limite, la quota eccedente non potrà essere corrisposta e incrementerà le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del Codice ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 4, non trovando applicazione la diversa previsione dell'art. 20, comma 6, secondo periodo, del Regolamento comunale, che ne prevede il riconoscimento negli anni successivi, in quanto incompatibile con la sopravvenuta disciplina primaria.

Il sottoscritto dà infine atto di aver verificato, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Regolamento comunale, l'insussistenza in capo a ciascuno dei tre destinatari delle situazioni di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, sulla base delle dichiarazioni rese da ciascuno dei tre destinatari nelle rispettive schede dell'Allegato C e della documentazione in possesso dell'Ufficio Personale.

13. Verifiche conclusive

Il sottoscritto dà atto:

— che il presupposto applicativo di cui all'art. 45, comma 2, secondo periodo, del Codice e all'art. 9, comma 3, del Regolamento comunale è soddisfatto, essendo il direttore dell'esecuzione stato nominato con la Determinazione n. 891 del 16/12/2025, quale soggetto distinto dal Responsabile unico del progetto; che la nomina è intervenuta il quarto giorno successivo alla stipulazione del contratto, avvenuta il 12/12/2025, e comunque in data anteriore all'avvio dell'esecuzione del servizio, intervenuto il 01/02/2026 (verbale di avvio dell'esecuzione prot. 2484 del 2/2/2026), sicché il direttore dell'esecuzione è stato preposto alla fase esecutiva prima che la stessa avesse inizio; che la norma non richiede la contestualità della nomina rispetto alla stipulazione, ma la sua effettiva sussistenza, qui verificata, e che la distinzione tra i due ruoli corrisponde alla natura e al valore della concessione;

— che le funzioni tecniche qui accertate sono state svolte integralmente in epoca successiva al 31 dicembre 2024, in conformità all'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 73/2025 convertito dalla legge 105/2025;

— che la legittimazione del Segretario generale alla percezione dell'incentivo sussiste in entrambe le possibili qualificazioni della sua posizione: ove equiparato al personale con qualifica dirigenziale, opera la deroga al regime di onnicomprensività introdotta nel secondo periodo dell'art. 45, comma 4, del Codice dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. 73/2025; ove tale equiparazione sia esclusa — come ritenuto dalla

Determinazione n. 706/2025, che dà atto della fascia professionale C — non opera alcun divieto di corresponsione, essendo l'incentivo destinato al «personale» dell'ente e non ricorrendo la preclusione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001; che, nella prima ipotesi, l'art. 11, comma 4, del Regolamento comunale, che esclude la liquidazione per i ruoli coperti da personale con qualifica dirigenziale, riproduce il divieto legale previgente ed è letto in conformità alla disciplina primaria sopravvenuta, che lo ha rimosso; e che, in ogni caso, l'adempimento informativo previsto dal terzo periodo del medesimo comma nei confronti degli organi di controllo di cui all'art. 40-bis del d.lgs. 165/2001 ha carattere doveroso e incondizionato;

— che l'obbligazione è giuridicamente maturata nell'esercizio 2025, con il perfezionamento della Fase 1, e che dalle risultanze del sistema contabile dell'Ente l'impegno n. 1019/2025 sul cap. PEG 435/0 risulta regolarmente assunto, conservato e capiente per l'importo complessivo attestato di € 24.147,90, restando il riscontro amministrativo, contabile e fiscale di competenza del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del d.lgs. 267/2000;

— che l'IRAP, quale onere proprio dell'Amministrazione, non è computata nelle risorse di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, non incide sulla base di calcolo delle quote qui accertate e trova copertura nel quadro economico della procedura su risorse distinte, in conformità alle deliberazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 103/2026/PAR e n. 184/2026/PAR e al parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1208/2026;

— che dall'accertamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente rispetto alle risorse già stanziate e accantonate, né oneri a carico del concessionario, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 228 del d.lgs. 36/2023.

Per quanto precede, il sottoscritto, nella qualità di responsabile terzo individuato ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023, sentito il RUP,

ACCERTA E ATTESTA

le specifiche funzioni tecniche effettivamente svolte da ciascun componente del gruppo di lavoro nella Fase 1 — Affidamento, le percentuali di realizzazione e le somme liquidabili nella misura complessiva di € 24.147,90 lordo Ente, come analiticamente indicato al punto 11, nel rispetto dei limiti individuali verificati al punto 12, dando atto che nulla è dovuto ai restanti cinque componenti per le ragioni esposte al punto 10.

Il presente atto è reso nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023; il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000. I prospetti di cui al punto 12 e gli estremi del verbale di avvio dell'esecuzione sono compilati prima della sottoscrizione.

Malnate, data della sottoscrizione digitale

IL RESPONSABILE TERZO EX ART. 45, COMMA 4, D.LGS. 36/2023

Dott. Matteo Afker

(documento sottoscritto digitalmente)

MATTEO
AFKER
16.10.2026
15:25:41
GMT+02:00